CAMERA DEI DEPUTATI N. 6598

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato MUSSOLINI

Modifica all'articolo 11 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, in materia di tutela della fauna nelle aree naturali protette

Presentata il 25 novembre 1999

ONOREVOLI COLLEGHI ! — L'esigenza della istituzione di nuove aree protette per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale del Paese, incontra spesso l'ostacolo costituito da una non felice stesura della legge 6 dicembre 1991, n. 394, la legge-quadro sulle aree protette. Infatti, al comma 3 dell'articolo 11 della citata legge, mentre all'alinea correttamente si vietano le attività che possono compromettere la fauna protetta (intendendo con questo termine, evidentemente, il particolare animale degno di protezione perché in pericolo di estinzione o perché caratterizzante un ecosistema, come può essere il lupo per una determinata area protetta o l'orso per l'altra, e così via), alla lettera *a)*, erroneamente, si vietano « la cattura, l'uccisione, il danneggiamento, il disturbo delle specie animali », cioè di tutte le specie animali, anche quelle non caratterizzanti la particolare area protetta, perché migratorie.

Accade, così, che talune forze ambientaliste anti-caccia a livello locale approfittino della non felice formulazione della legge in argomento, per tentare di imporre ai cacciatori divieti non previsti espressamente da leggi nazionali o comunitarie, e che i cacciatori (i quali pure possono essere annoverati tra gli ambientalisti in genere) si irrigidiscano contro la istituzione dell'area protetta.

Unica giustificazione portata a difesa del divieto di caccia è un suo presunto disturbo della fruizione a fini turistici dell'area protetta.

Sul punto, tuttavia, si osserva che tale fruizione non rientra tra le finalità espressamente indicate all'articolo della legge n. 394 del 1991. Solo in ipotesi astratta si potrebbe inserire fra le attività

ricreative compatibili, ma in tale caso non si vede come la caccia, tutelata per legge, possa concretamente ostacolare tali attività.

Né la caccia può costituire un freno o, peggio, un argine alla « promozione di attività di educazione, di formazione e di ricerca scientifica » proprio per la sua naturale connotazione ambientalista, ancorché particolare.

In caso contrario, i praticanti della caccia o anche chi è indifferente a tale pratica potrebbero vedere nella istituzione dell'area protetta una sorta di provvedimento punitivo verso coloro i quali hanno una concezione e una pratica ambientalista proprie e perfettamente aderenti alle esigenze della difesa dell'ecosistema.

Per questi motivi, la presente proposta di legge propone di modificare il dettato della lettera *a)* del comma 3 dell'articolo 11 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, inserendo, nel primo periodo, dopo la parola: « animali » la parola: « protette ».

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Al primo periodo della lettera *a)* del comma 3 dell'articolo 11 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, dopo la parola: « animali » è inserita la seguente: « protette ».

DDL13-6598
Lire 500